

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-633 del 10/02/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1923 DEL 18/04/2018; DITTA: AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - LOC. GRAGNANINO N. 78.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-659 del 10/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1923 DEL 18/04/2018– DITTA: AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - LOC. GRAGNANINO N. 78.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1923 del 18/04/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano con provvedimento unico conclusivo del 05/05/2018, acquisito al prot. Arpae n. 7722 del 15/05/2018, per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta dalla ditta "*AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA*" (P.Iva 01197710336), nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78 (podere La Loggia), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche (S2) nel corpo idrico superficiale confluyente nel rio Loggia;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- con nota del 08/10/2021, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 155233, il Suap del Comune di Gragnano ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla matrice *utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* di cui all'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e alla matrice *emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06, presentata dalla ditta "AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA" (P.Iva 01197710336) con sede legale in Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78, per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78;

#### **Considerato che:**

- con nota prot. n. 163729 del 22/10/2021 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 169805 del 04/11/2021 è stata acquisita la documentazione a completamento;
- con nota prot. 180195 del 13/11/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa relativamente alla matrice *utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 190067 del 10/12/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;

#### **Riscontrato che:**

- l'istanza di Aua è relativa alla richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione dell'impianto di biogas della potenza di 300 KW, di cui alle note trasmesse dal SUAP in data 7/09/2021, acquisite agli atti in pari data al prot. Arpae 137928 e 137930;
- con nota prot. n. 159834 del 18/10/2021 questa Agenzia ha evidenziato al Comune di Gragnano che, trattandosi di istanza di Pas e Aua, trova applicazione l'art. 6 del D.lgs. 28/2011 in base al quale al Comune compete l'indizione della Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale l'adozione del provvedimento di Aua costituisce endoprocedimento;
- il Comune non ha attivato il procedimento di cui al sopra citato art. 6 del D.lgs. n. 28/2011 e che pertanto questa Agenzia ha proceduto esclusivamente in merito all'istanza di Aua;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (rif. Attività n. 15 del 28/12/2021 Sinadoc 28111/2021) e per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 18 del 21/01/2022 Sinadoc 28111/2021) risulta che:

- l'intervento di modifica richiesto è relativo al potenziamento dell'allevamento per l'aumento del numero di vacche lattifere presso Loc. La Loggia ed alla realizzazione di un nuovo digestore anaerobico per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 300 KW, da realizzarsi in Loc. Cò di Sotto;
- la ditta gestisce due centri aziendali, il principale in Loc. La Loggia e una stalla secondaria posta in Loc. Cò di Sotto, dove sono ospitate alcune bovine da rimonta (265 capi) e presso il quale verrà realizzato il nuovo impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici (300 KW). Con gli interventi in progetto i due centri aziendali verranno connessi funzionalmente e, pertanto, autorizzati entrambi con la medesima autorizzazione ambientale; -
- per quanto concerne i rapporti funzionali che intercorrono tra i due centri, è stato specificato che, nell'ambito dell'allevamento aziendale, il centro "Co' di Sotto" rappresenta una fase intermedia, ospitando manze da rimonta provenienti dalla vitellaia del sito "La Loggia" e destinate a tornarvi, una volta cresciute, per le fasi di gestazione sino al parto, quando entreranno nella fase di produzione del latte;
- la nuova composizione di mandria, con aumento della consistenza in termini assoluti e maggior incidenza percentuale dei capi in produzione, conduce a una maggiore produzione di effluenti zootecnici utilizzabili a fini energetici;-
- l'attivazione del nuovo impianto, specificamente progettato per l'utilizzo di reflui zootecnici, aumenterà in modo considerevole la capacità di digestione, consentendo di ridurre significativamente i volumi avviati ai due impianti esistenti e allungandone il tempo di ritenzione;
- l'azienda inserisce negli impianti di digestione anaerobica anche pollina prodotta da un allevamento extra aziendale;
- la consistenza attuale degli allevamenti, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 28454 del 06/09/2021 prot n. 137295, è pari a 2.220 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: 1040 capi
  - Capi da rimonta: 920 capi
  - Vitelli: 260 capi
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 2413 capi così suddivisi:
  - Bovine da latte: 1332 capi
  - Capi da rimonta: 721 capi
  - Vitelli: 360 capi
- l'impianto di digestione in progetto (300 KW) verrà alimentato con gli effluenti prodotti dalla stalla annessa e da parte dei reflui prodotti dal centro produttivo principale (La Loggia). Il digestato prodotto verrà poi trasferito negli

- stoccaggi esistenti in Loc La Loggia. Lo spostamento degli effluenti zootecnici e del digestato tra i due centri produttivi avverrà mediante carri botte;
- i percolati e le acque meteoriche raccolte dalle trincee degli insilati (differenziate mediante un sistema di pozzetti che raccolgono solamente le acque di prima pioggia) vengono convogliate direttamente agli stoccaggi finali e le trincee non sono mai utilizzate tutte contemporaneamente;
  - al momento del rilascio del presente Atto, la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla la Comunicazione di utilizzo agronomico numero 28454, ricevuta da ArpaE il 06/09/2021 prot. n. 137295, è di poco sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;
  - le modifiche introdotte avranno ripercussioni sia sulle emissioni convogliate, a seguito dell'attivazione del nuovo impianto di digestione anaerobica, sia su quelle di tipo diffuso, per l'incremento nel numero di capi presenti e per l'introduzione dell'ultima struttura di stoccaggio (nuova vasca scoperta n. 11);
  - le nuove emissioni convogliate sono le seguenti: camino cogeneratore 300 KW: punto di emissione E16; valvole sovrappressione digestore primario: punti di emissione E17 e E18; valvole sovrappressione fermentatore secondario: punti di emissione E19 e E20; torcia emergenza: punto di emissione E21;
  - il nuovo cogeneratore avrà potenza termica nominale di 784 kW e non rientra tra i medi impianti di combustione come definiti dall'art. 268, comma 1, gg-bis);
  - la consistenza dei vitelli è inferiore alla soglia per gli impianti/attività scarsamente rilevanti ex comma 1 art. 272 del D.Lgs. 152/06 stabilita dalla parte I all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno di 1.000");
  - il proponente, nella documentazione integrativa acquisita al prot. ArpaE n. 169805 del 4/11/2021, osserva che:
    - la modifica di AUA riguarda uno stabilimento "con emissioni esistenti in assenza di pregresse segnalazioni", non rendendo necessario l'approfondimento tecnico di valutazione e descrizione di tali emissioni odorigene, come ammesso dalla Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT, di cui alla Determinazione ArpaE n. 426 del 18.5.2018;
    - la modifica è "non sostanziale", tale da non produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, per le seguenti ragioni:
      - l'incremento delle bovine adulte, pari a 292 (= 1.332 – 1.040), è inferiore alla soglia di 400, fissata per determinare la necessità di ottenere l'autorizzazione ordinaria;
      - la realizzazione del nuovo impianto biogas, della potenza di 300 kWel., destinato alla digestione esclusiva di effluenti di allevamento, è funzionale a una migliore stabilizzazione del digestato prodotto. Gli impianti di biogas esistenti, nella cui razione alimentare si utilizzano biomasse vegetali che richiedono maggiori tempi per una digestione completa, potranno disporre di un tempo di ritenzione più prolungato, dell'ordine dei 100 giorni, con un aumento di circa 30 giorni rispetto alla situazione attuale. In questo modo si avrebbe, da un lato, il miglior rendimento del potenziale energetico della biomassa vegetale e, dall'altro, la migliore stabilizzazione del digestato con una conseguente riduzione delle emissioni;
      - il nuovo punto di emissione convogliata relativa al camino del gruppo di cogenerazione, comporta un aumento delle emissioni dei fumi inferiore al 20% e da solo sarebbe scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
  - dalla documentazione integrativa acquisita al prot. ArpaE n. 190067 del 10/12/2021 emerge che:
    - è stato fornito l'aggiornamento della Tav 3359\_01 "Schema veicolazione reflui" e che l'azienda utilizzerà per il trasferimento dei reflui liquidi la trattoria ed il carro-botte;
    - l'alimentazione complessiva dei tre impianti non si modifica; variano invece le singole razioni, in quanto il refluo di mungitura è utilizzato solo dai due impianti esistenti e si ha l'incremento degli effluenti liquidi indirizzati al nuovo impianto;
    - la vasca di carico prevista dal nuovo progetto avrà la funzione di volume polmone dei reflui d'allevamento liquidi conferiti via botte dal centro "la Loggia" e pompate direttamente dalle vasche di raccolta presenti nella stalla "Cò di Sotto". In questo modo è assicurata la regolare alimentazione del nuovo impianto, equilibrandone i volumi caricati nei diversi momenti. Il proponente comunica che provvederà a dotare di copertura tale vasca di carico;

#### Atteso che:

- con nota prot. n. 190804 del 13/12/2021 è stato richiesto al Comune di Gragnano Trebbiense, il parere relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" di cui all'art. 269, c. 3 del D.Lgs. 152/2006;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta del parere sopra citato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 16 comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;
- con nota prot. n. 190802 del 13/12/2021 è stato richiesto al Servizio Territoriale di ArpaE di formulare la relazione tecnica relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. 979 del 04/1/2022, come rettificata con nota prot. n. 3956 del 12/01/2022, il Servizio Territoriale di

Arpae ha trasmesso la relazione tecnica richiesta;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### DISPONE

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Det-Amb n. 1923 del 18/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento unico conclusivo del 05/05/2018, per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta dalla ditta "AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA" (P.Iva 01197710336), nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78, composto dai due centri aziendali "Cò di Sotto" e "La Loggia";

**2. di modificare il punto 2)** del dispositivo, relativamente alle prescrizioni per la matrice "emissioni in atmosfera" come segue:

**A) - si aggiungono** i seguenti punti di emissione con i rispettivi limiti:

#### EMISSIONE E16 GRUPPO ECOMAX 3

Portata massima	1400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3,7	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	37	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	168	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	60	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	187	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

#### EMISSIONE E17 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "A" - EMERGENZA

#### EMISSIONE E18 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "B" - EMERGENZA

#### EMISSIONE E19 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "C" - EMERGENZA

#### EMISSIONE E20 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "D" - EMERGENZA

#### EMISSIONE E21 TORCIA DI EMERGENZA;

**B) - si sostituiscono** le prescrizioni di cui alle lettere g) p), q), s) con le seguenti:

g) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette deve essere prevista la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;

p) i camini di emissione di E1, E2 ed E16 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

q) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- **portata:** UNI EN ISO 16911;
- **materiale particellare/polveri:** UNI EN 13284;
- **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791, UNI CEN/TS 17021 (celle elettrochimiche), ISTISAN 98/2 (DM25/08/2000);
- **ossidi di azoto:** UNI EN 14792, UNI CEN/TS 17021 (celle elettrochimiche), ISTISAN 98/2 (DM25/08/2000);
- **monossido di carbonio:** UNI EN 15058 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR,FTIR);
- **COV (espressi come Ctot):** UNI EN 12619;

- **Acido Cloridrico e ione Cloro (espressi come HCl):** UNI EN 1911 o D.M. 25/08/2000 all. II;
- s) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore alle emissioni E1, E2 ed E16 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

**C) - si aggiungono le seguenti prescrizioni:**

- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti oggetto della comunicazione di modifica **non può superare 60 giorni**;
- il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti oggetto della comunicazione di modifica al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune sede dello stabilimento, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;  
**entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E16 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- il gestore dovrà effettuare una **campagna di rilevamento delle emissioni odorogene** per la durata di due anni dall'entrata in funzione del nuovo impianto biogas, durante i quali si dovranno eseguire almeno due autocontrolli l'anno, come previsto dalla DGR 1495/2011: il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpae prorogherà tale prescrizione; inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorogene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza di Piacenza;

**3. di sostituire il punto 4) del dispositivo con il seguente:**

**"4. di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno. Data la rilevanza degli impatti ambientali generati dell'insediamento in oggetto, al fine di poter garantire una corretta programmazione agronomica del digestato, la Comunicazione dovrà contenere una valutazione tecnico-agronomica affinché i terreni adatti allo spandimento abbiano un margine di sicurezza (di circa il 10 %) di superficie in più rispetto al minimo di legge (170 kg N/ha in zona vulnerabile e 340 kgN/ha in zona ordinaria);
2. prima della messa a regime del nuovo impianto di digestione anaerobica deve essere consegnato un Piano di monitoraggio, così come previsto dalla DGR 1495/2011, secondo le modalità già adottate dall'azienda per gli impianti esistenti. Detto Piano di monitoraggio dovrà illustrare le modalità e le frequenze del controllo quali-quantitativo dei reflui prodotti trattati negli impianti di digestione, la verifica dei quantitativi effettivi di digestato prodotto, sia in forma chiarificata che in forma palabile, e la misurazione delle acque reflue prodotte dal comparto mungitura. Dopo due anni dalla data di messa a regime, dovrà essere trasmesso ad Arpae un report dei controlli effettuati. Nel caso la stima dei quantitativi di digestato, effettuata in fase progettuale, non dovesse essere confermata dai dati reali, la Ditta dovrà presentare un piano di adeguamento delle strutture di stoccaggio del digestato prodotto;
3. il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 999 Kw, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:  
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino aziendale, pollina extra aziendale per 340 t/a): 5526 t/anno  
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais): 13.870 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE MUNGITURA: 5128 t/anno

per un TOTALE di 24.524 t/anno;

4. il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 999 Kw (ex 250 Kw), e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino aziendale, pollina extra aziendale per 340 t/a): 5526 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais): 13.870 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE MUNGITURA: 5128 t/anno

per un TOTALE di 24.524 t/anno;

5. il funzionamento dell'impianto di digestione in progetto da 300 kW, da realizzarsi in Loc Cò di Sotto, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 24.480 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 620 t/anno

per un TOTALE di 25.100 t/anno;

6. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

7. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

8. deve essere permessa l'apertura delle saracinesche installate nei pozzetti posti lungo la linea fognaria di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle 3 trincee degli insilati per l'alimentazione del bestiame (a est), esclusivamente quando tali acque sono ritenute pulite (quando la trincea è completamente chiusa o vuota);

9. la modalità di utilizzo delle biomasse insilate nelle trincee (sia a scopo energetico che quelle per l'alimentazione animale) deve essere coerente con quanto descritto negli elaborati tecnici (i sili per le biomasse energetiche sono in uso 2 su 7, i sili per l'alimentazione del bestiame sono in uso 1 su 3). Qualora dovesse essere modificata la modalità di utilizzo di tali trincee, dovrà essere rivalutato il sistema di raccolta delle acque meteoriche ivi ricadenti e dovrà essere nuovamente verificata l'adeguatezza dei bacini di contenimento del digestato chiarificato, in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 3/2017;

10. i paddock laterali a servizio dell'allevamento in loc. Cò di Sotto dovranno essere gestiti con periodiche pulizie in modo da evitare accumuli di deiezioni. E' consentito l'accesso degli animali alle stesse anche nei periodi di divieto di spandimento, purché sia garantita la pulizia dell'area scoperta con cadenza almeno quindicinale, fermo restando che l'accesso è precluso agli animali in caso di pioggia o con terreno saturo d'acqua;

11. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

12. deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di stoccaggio del digestato chiarificato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale dell'Arpae;

13. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

14. con cadenza annuale si dovranno trasmettere ad Arpae (SAC e Servizio Territoriale) le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;"

#### **4. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1923 del 18/04/2018, (rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento unico conclusivo del 05/05/2018, acquisito al prot. Arpae n. 7722 del 15/05/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

- il presente provvedimento non è titolo abilitativo ai fini della costruzione del nuovo digestore anaerobico per la produzione di energia elettrica, ma produrrà effetti ai soli fini ambientali con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Suap;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**